REGOLAMENTO (CEE) N. 2227/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che stabilisce le norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nel quadro del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1988/1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare gli articoli 4 e 4 ter,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto l'istituzione di un prelievo di corresponsabilità di base e di un prelievo di corresponsabilità supplementare, nonché l'esenzione dei piccoli produttori da detti prelievi a condizioni da stabilire; che, dato l'imminente inizio della campagna 1988/1989, non è stato possibile precisare le condizioni del regime definitivo applicabile ai piccoli produttori; che occorre pertanto adottare un regime provvisorio per la campagna 1988/1989, mentre il regime definitivo dovrà essere stabilito dal Consiglio anteriormente al 1° dicembre 1988;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, un regime di aiuti diretti a favore dei piccoli produttori di cereali può essere considerato come un mezzo adeguato per compensare gli effetti di detti prelievi di corresponsabilità sul loro reddito; che per contenere il regime di aiuto entro limiti finanziari accettabili conviene prevederne l'applicazione nel quadro di un importo globale fissati in base al ricavo globale dei prelievi di corresponsabilità gravanti sui piccoli produttori che commercializzano non più di 25 tonnellate; che allo stesso scopo conviene fissare un massimale dell'aiuto per ciascun produttore;

considerando che l'elevato numero di piccoli produttori in taluni Stati membri può porre, per la campagna 1988/1989, particolari problemi di carattere amministrativo o tecnico nell'applicazione del regime di aiuti in questi Stati membri; che la concessione dell'aiuto sotto forma di compensazione dei prelievi può pertanto costituire una modalità del regime più appropriata per tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante la campagna 1988/1989 il regime di esenzione dal prelievo di corresponsabilità previsto dagli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 a favore dei piccoli produttori è applicato in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il regime di esenzione di cui all'articolo 1 è attuato sotto forma di aiuto diretto a favore dei piccoli produttori.

2. Gli Stati membri definiscono i piccoli produttori tenendo conto in particolare della superficie destinata ai cereali e/o della superficie agricola utile e/o dell'importanza dei cereali nella formazione del reddito delle aziende.

3. L'importo globale dell'aiuto a favore dei piccoli produttori di cui al paragrafo 1 è fissato a 220 milioni di ECU, così ripartiti:

— 110 milioni di ECU come compensazione del prelievo di corresponsabilità previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

— 110 milioni di ECU come compensazione del prelievo di corresponsabilità supplementare previsto all'articolo 4 ter del regolamento n. 2727/75. Tale importo viene tuttavia ridotto dell'importo del prelievo rimborsato in conformità dell'articolo 4 ter, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà di carattere amministrativo o tecnico nell'applicazione dell'aiuto previsto al paragrafo 1, possono concedere questo aiuto sotto forma di compensazione dei prelievi dovuti dai piccoli produttori. Questa compensazione è limitata, per ogni produttore, alle prime venticinque tonnellate di cereali commercializzate.

L'importo globale di questa compensazione per lo Stato membro di cui trattasi non può in nessun caso superare l'importo che avrebbe riscosso se non avesse applicato il presente paragrafo.

5. In caso di applicazione del paragrafo 4, l'importo globale di cui al paragrafo 3 è ridotto dell'importo che sarebbe stato versato nell'ambito del presente regime di aiuto se il paragrafo 4 non fosse applicato.

Articolo 3

L'importo dell'aiuto da concedere al piccolo produttore è fissato in funzione dei prelievi di corresponsabilità cui è soggetto.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Tale importo può essere fissato in modo forfettario.

Gli Stati membri possono non concedere l'aiuto per importo inferiori ad un minimo che essi stabiliscono.

In nessun caso l'importo dell'aiuto può essere superiore, per un produttore, all'equivalente dei prelievi per venticinque tonnellate di cereali.

Articolo 4

La ripartizione dell'importo globale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 3 fra gli Stati membri viene effettuata tenendo conto in particolare dell'importanza dell'economia cerealicola, della struttura di produzione nonché delle vendite effettuate dai produttori nei vari Stati membri.

Articolo 5

Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

a) i criteri relativi alla ripartizione, da parte degli Stati membri, dell'importo dell'aiuto fra i piccoli produttori di cereali. Sulla base di questi criteri, ogni Stato membro ripartisce fra i piccoli produttori di cereali l'importo dell'aiuto ad esso attribuito.

   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, le disposizioni che essi intendono prendere per la ripartizione dell'aiuto fra i piccoli produttori di cereali;

b) la ripartizione dell'aiuto di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Per ogni Stato membro l'importo dell'aiuto fissato conformemente all'articolo 5, lettera b) viene convertito in moneta nazionale secondo il tasso agricolo di conversione vigente il primo giorno della campagna.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS